

(N. 2219)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

Revocabilità della domanda di collocamento a riposo presentata da dipendenti pubblici ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 355

ONOREVOLI SENATORI. — Sono noti gli inconvenienti cui ha dato luogo l'applicazione della normativa a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti o assimilati, di cui alla legge 24 marzo 1970, numero 336. A tali inconvenienti ha solo in parte riparato il successivo decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

In particolare, quest'ultima legge di conversione ha sancito il principio che, scaduto il termine del 19 ottobre 1974 previsto per la presentazione delle domande di collocamento a riposo al fine di fruire dei benefici riconosciuti dalla legge n. 336 del 1970, la domanda presentata sia da considerare irrevocabile. Questa disposizione è stata interpretata dalla pubblica amministrazione nel senso che l'irrevocabilità della domanda si esten-

da anche all'ipotesi che il dipendente intenda rinunciare ai benefici medesimi.

Ma ciò appare del tutto incongruo, essendo evidente l'interesse dell'amministrazione — già notoriamente provata dall'esodo dei dirigenti — a continuare ad avvalersi della opera di dipendenti che possono essere ancora utili, risparmiando nel contempo le notevoli somme da erogare a vario titolo, ma sempre senza la controprestazione di una attività lavorativa, in base alla normativa in favore degli ex combattenti e categorie assimilate.

Per questi motivi, si ritiene opportuno proporre che la domanda sia revocabile da parte dell'interessato ove questi intenda definitivamente rinunciare ai relativi benefici prima dell'emissione del decreto di pensionamento e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione dei contingenti.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I dipendenti dello Stato e di Enti pubblici ex combattenti e assimilati che abbiano presentato domanda di collocamento a riposo ai sensi ed entro i termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, come modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, possono chiedere la revoca della domanda, con definitiva rinuncia ai benefici concessi dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1970, n. 336, prima dell'emissione del decreto di pensionamento e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione dei contingenti sul Bollettino ufficiale del Ministero da cui dipendono.